

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1124

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Seduta del 24 febbraio 1950

ONOREVOLI COLLEGGHI!

1. — Le disposizioni vigenti che attengono al servizio degli ufficiali giudiziari, sotto i suoi molteplici aspetti, si trovano disseminate in numerosi provvedimenti che si sono ininterrottamente succeduti dal lontano 1865 fino ad oggi. La prima finalità che col presente schema si è inteso conseguire è stata appunto quella di riunire in un testo unico, coordinandole ed integrandole, le varie norme tuttora in vigore. Nel corso di questo lavoro di sistemazione organica si è poi sentita la necessità di proporre modificazioni che, senza alterare la sostanza delle singole disposizioni, servissero ad eliminare dubbi di interpretazione ed inconvenienti rilevati nella pratica, o, più semplicemente, a sveltire sistemi complessi e farrinosi.

Le norme propriamente innovative del progetto sono in parte ispirate ad esigenze di giustizia distributiva, per quanto concerne la ripartizione del lavoro e degli emolumenti, in parte tendono a normalizzare ed a moralizzare il lavoro stesso ed a sistemare adeguatamente la categoria dei commessi in ser-

vizio, onde evitare le strane ed illogiche conseguenze, di ordine giuridico ed economico, che dall'ibridità dell'ordinamento attuale derivano. Delle modificazioni più importanti e delle innovazioni sarà fatto cenno nel corso di questa esposizione riassuntiva; ma occorre subito rilevare che il progetto in esame vuol costituire un passo avanti verso la definitiva sistemazione del personale degli ufficiali giudiziari, da effettuarsi con l'inquadramento della categoria nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. È noto che una speciale commissione, incaricata di predisporre uno schema di provvedimento legislativo per la statizzazione degli ufficiali giudiziari, ha da tempo esaurito i suoi lavori ed ha presentato agli organi competenti un progetto completo di riforma del servizio delle notificazioni e delle esecuzioni. Tale progetto non ha potuto essere concretato in un provvedimento legislativo per ragioni di carattere contingente; ma era naturale che il presente schema dovesse tener conto, per la soluzione di taluni problemi, delle proposte elaborate dalla commissione attraverso un lungo e minuzioso studio, in vista appunto del proposito di mi-

gliorare l'ordinamento attuale e preparare il terreno per il raggiungimento di posizioni più avanzate alle quali in altri paesi si è da tempo pervenuti.

Lo schema è diviso in tre parti. La prima comprende tutte le norme concernenti l'ordinamento in senso stretto, degli ufficiali giudiziari: tutte le disposizioni, cioè, che regolano il curriculum dell'ufficiale giudiziario, dalla nomina, a seguito di concorso, all'assunzione in servizio, ai trasferimenti ed alle applicazioni, alla disciplina, all'allontanamento, temporaneo o definitivo, dal servizio stesso. La seconda parte, che riguarda il servizio delle notificazioni e delle esecuzioni, precisa la competenza e le attribuzioni, i diritti ed i doveri dell'ufficiale giudiziario nell'esercizio delle sue mansioni. La terza parte racchiude infine le disposizioni finali e transitorie, fra le quali sono state collocate le norme che concernono i commessi, che assumono la nuova denominazione di aiutanti ufficiali giudiziari, e quelle che regolano l'integrazione temporanea a carico dello Stato delle provvidenze economiche spettanti agli ufficiali giudiziari ed ai loro aiutanti.

Le disposizioni raccolte nella prima e nella seconda parte sono distribuite in capi, taluno dei quali è suddiviso in sezioni.

2. — Il capo I della parte prima (articoli 1 e 2) contiene le norme preliminari che qualificano gli ufficiali giudiziari come ausiliari dell'ordine giudiziario, ne delimitano genericamente le attribuzioni e ne determinano per certi effetti l'equiparazione agli impiegati dello Stato.

Le norme del capo II (concorsi e nomine) sono state compilate tenendo presenti le corrispondenti disposizioni del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, le modifiche apportate dal regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, nonché le norme in materia inserite nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Di particolare rilievo è l'elevazione del titolo di studio richiesto per la nomina ad ufficiale giudiziario. Il testo organico prescriveva per l'ingresso in carriera il possesso della licenza ginnasiale o di titolo equipollente. Successivamente però con il citato regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, venne ritenuto sufficiente il diploma di scuola media inferiore, in base a considerazioni di mera opportunità: in taluni uffici giudiziari erano infatti chiamati a far le veci dei cancellieri e ad esercitare il controllo sugli ufficiali giudiziari, gli aiutanti di cancelleria, che erano forniti di titolo di studio meno

elevato di quello degli ufficiali giudiziari stessi. A seguito di continue, pressanti sollecitazioni da parte degli ufficiali giudiziari, venne ripristinato il vecchio titolo superiore con il decreto legislativo luogotenenziale I febbraio 1946, n. 90; ma nel progetto di stanziazione sopra menzionato si fece ancora un passo avanti, riconoscendo legittima la massima aspirazione della categoria, che insisteva perchè venisse prescritto il possesso della licenza di scuola media superiore per l'ingresso in carriera. Ora è sembrato opportuno riprodurre questa norma nel presente schema, non soltanto per predisporre le basi sulle quali dovrà eventualmente essere realizzato l'inquadramento nel ruolo organico statale con l'assegnazione degli ufficiali giudiziari al gruppo B, e cioè al gruppo degli impiegati di concetto, ma anche perchè l'innovazione corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia, in quanto diretta ad ottenere che funzionari ben preparati vengano preposti al delicato servizio delle esecuzioni. D'altra parte non potrebbero più derivare preoccupazioni ed incertezze dal raffronto con la posizione dei funzionari di cancelleria, dal momento che lo schema, come si vedrà, sottrae al controllo dei cancellieri i registri degli ufficiali giudiziari.

Nel capo III (cauzione ed assunzione in servizio) si è provveduto ad elevare la misura della cauzione, in rapporto alla svalutazione monetaria, e a dettare nuove norme circa le modalità del versamento, allo scopo specialmente di non far gravare eccessivamente sul bilancio dei singoli l'onere della prestazione della garanzia.

Il capo V tratta dell'assegnazione delle sedi e dei tramutamenti: le norme in esso contenute sono il risultato del lavoro di coordinazione delle disposizioni del testo organico con quelle del regio decreto - legge 19 aprile 1934, n. 698. È da osservare che lo schema ha messo bene in rilievo gli elementi in base ai quali va desunto il merito dei concorrenti.

Nel capo VI (applicazioni e supplenze) hanno trovato collocazione le disposizioni del capo IX del testo organico. Si è tenuto conto che non vi sono più gli abilitati di cui all'articolo 91 del testo medesimo, e si è ampliata notevolmente la possibilità di utilizzazione degli aiutanti ufficiali giudiziari, in conseguenza della nuova posizione autonoma ad essi riconosciuta dal progetto.

Nel capo VII sono state inserite le norme concernenti le funzioni direttive. La carica di ufficiale giudiziario dirigente è stata istituita

dal decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380, allo scopo di meglio disciplinare i vari servizi mediante la creazione di un organo immediato di vigilanza, e di risvegliare il senso della disciplina nella categoria degli ufficiali giudiziari e dei commessi. Si è così stabilito un rapporto di dipendenza di tutti gli ufficiali giudiziari e dei commessi dal loro capo immediato, il quale, assumendo la responsabilità del buon andamento dei vari servizi, rende possibile quel controllo quotidiano che è presupposto indispensabile per il regolare svolgimento del lavoro. Avuto riguardo alle specifiche attribuzioni assegnate al dirigente, attinenti anche alla disciplina del personale, si è ritenuto indispensabile affidare la scelta direttamente alla più alta autorità del distretto, specie al fine di conferire al prescelto dignità e senso di responsabilità. Solo così può essere assicurata la idoneità alle funzioni direttive e la eventuale immediata sostituzione nel caso in cui il dirigente non abbia dimostrato di possedere le doti necessarie. Al collaudo dell'esperienza l'innovazione si è rivelata veramente felice, in quanto ha sensibilmente contribuito al miglioramento dei servizi. È perciò che l'istituto deve essere conservato e perfezionato nel nuovo ordinamento.

Il capo VIII tratta della commissione di vigilanza, dell'anzianità di servizio e delle note di qualifica, ed è diviso in tre sezioni. Ad analogia della commissione di disciplina e di vigilanza per i cancellieri, è stata anzitutto prescelta la stessa denominazione per l'attuale commissione distrettuale per gli ufficiali giudiziari e ne è stata inoltre modificata la composizione, sostituendosi come terzo membro al presidente di sezione anziano l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte d'appello. Nella II sezione, che riguarda l'anzianità, sono stati riprodotti, con opportune varianti, l'articolo 117 del testo organico, l'articolo 224 dell'ordinamento giudiziario e gli articoli 70 a 72 del regolamento generale giudiziario. Inoltre alle graduatorie distrettuali, già soppresse con l'articolo 18 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, è stata sostituita una graduatoria generale per tutti gli ufficiali giudiziari.

Nella III sezione (note di qualifica) sono state invece inserite varie disposizioni analoghe a quelle contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Il capo IX consta di due sezioni, corrispondenti la prima (disciplina) al capo XV del testo organico e la seconda (procedimento

disciplinare) al capo XVI del testo medesimo. Le disposizioni vigenti sono state modificate ed integrate con la scorta del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, salvi gli opportuni adattamenti richiesti dalla particolarità delle funzioni esercitate dagli ufficiali giudiziari. Alla pena della riduzione dello stipendio corrisponde nel progetto quella dell'ammenda disciplinare, mentre le ipotesi previste per l'applicazione della revoca e della destituzione agli impiegati dello Stato sono state unificate e riferite alla sanzione unica della destituzione.

Quanto alla procedura, pur rimanendo ferma la facoltà del Procuratore Generale di provocare contro l'ufficiale giudiziario regolare procedimento disciplinare per qualsiasi infrazione commessa, si è stabilito che, qualora i fatti siano tali da far presumere l'applicazione della censura o della ammenda, il magistrato investito del potere di sorveglianza possa direttamente infliggere dette punizioni; e ciò in analogia a quanto dispone il menzionato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. È fatta però salva la facoltà dell'interessato e del Primo Presidente di provocare l'apertura del procedimento disciplinare. Si è inoltre ritenuto opportuno di riconoscere alla commissione, quando ne sia investita, la facoltà di applicare direttamente le predette sanzioni disciplinari: tenuto conto che, secondo la legge vigente, la commissione esprime un parere vincolativo, che obbliga il Primo Presidente della Corte ad emettere il decreto di punizione *in conformità*. La sospensione e la destituzione sono invece sempre inflitte con decreto ministeriale, previo parere della commissione, salvo che non ricorra l'ipotesi della destituzione di diritto; ma mentre ora tale parere è sempre vincolativo, nello schema si è invece reso semplicemente consultivo. È da rilevare ancora che, sempre in analogia a quanto dispone il decreto sullo stato giuridico degli impiegati statali, si è prevista la possibilità di rendere nulli gli effetti del provvedimento disciplinare quando l'ufficiale giudiziario abbia dato prova sicura di ravvedimento; nonché la possibilità di riapertura del procedimento in base a nuovi fatti o prove. Si è infine stabilito che anche nel caso di procedimenti disciplinari preveduti da leggi speciali non riprodotte nel progetto (ad esempio articolo 7 della legge 14 aprile 1910, n. 639; articolo 32 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603), saranno applicate le norme procedurali fissate dal progetto medesimo.

Nel capo X sono state riprodotte, con qualche modificazione, le norme del regolamento generale giudiziario relative ai congedi, quelle del testo organico sull'aspettativa e quelle, in argomento, del più volte citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

3. — Nel capo I della parte II sono stati, fra l'altro, riprodotti vari articoli dell'ordinamento giudiziario, del regolamento generale giudiziario e delle tariffe civile e penale.

Come è noto, la competenza degli ufficiali giudiziari è attualmente regolata dai primi tre commi dell'articolo 175 dell'ordinamento giudiziario. Tali disposizioni, sostanzialmente innovate, sono state inserite nell'articolo 87 del progetto. Si è tenuta distinta la competenza per le notificazioni dalla competenza per le esecuzioni. La prima è, a sua volta, distinta in esclusiva e promiscua in base ad un duplice criterio, a seconda che gli atti concernano affari di competenza dell'autorità giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto, e a seconda che le notificazioni siano eseguite o meno nell'ambito del mandamento. Il citato articolo 175 faceva riferimento al « comune di residenza », ma sembra consigliabile l'estensione della circoscrizione territoriale, proposta dal menzionato progetto di statizzazione, per ripartire più equamente il lavoro fra gli ufficiali giudiziari di pretura e quelli addetti agli uffici superiori. La competenza per le esecuzioni è stata invece dichiarata promiscua, oltre che per le menzionate esigenze di giustizia distributiva, anche per eliminare gli inconvenienti verificatisi in pratica e denunziati più volte dalla classe forense. È ovvio infatti che, specialmente nei grandi centri, si determini spesso un notevole ingorgo nel lavoro degli ufficiali giudiziari di pretura, che sono i soli competenti a procedere a pignoramento mobiliare e alla consegna o rilascio di cose; e che perciò le parti siano costrette a differire, spesso con loro grave danno, l'esecuzione alla quale tendono, mentre gli ufficiali giudiziari addetti ai collegi, competenti soltanto per le esecuzioni immobiliari che si risolvono in un semplice atto di notificazione, avrebbero tutto il tempo disponibile per contribuire alla normalizzazione ed allo sveltimento della procedura esecutiva.

L'articolo 88 ripete la norma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, circa l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale. Per il resto fa

riferimento al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. Sarebbe stato opportuno, in verità, estendere ancor di più i casi nei quali l'ufficiale giudiziario è obbligato a servirsi del servizio postale, ed eliminare la possibilità di evasione dell'obbligo sottraendo alle parti la facoltà di richiedere che la notificazione sia eseguita personalmente. L'innovazione avrebbe indubbiamente contribuito a sollecitare la definitiva sistemazione del servizio delle notificazioni nell'ambito dei servizi statali; ma si è dovuto riconoscere che allo stato attuale, fino a quando cioè, attraverso gli opportuni contatti con l'Amministrazione competente, non si riuscirà ad ottenere un adeguato attrezzamento del servizio della distribuzione delle raccomandate, la riforma, anche parziale, avrebbe potuto generare intralci nell'Amministrazione della giustizia.

Il capo II racchiude le norme sulla tenuta dei registri. Una disposizione innovativa, che servirà certamente a rendere più agevoli i controlli e ad accentuare il senso di responsabilità del dirigente col conseguente beneficio della regolarizzazione di questo ramo delicato dei servizi, è costituita dall'obbligo imposto agli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio di tenere in comune e non distintamente i registri. Oltre a ciò si deve notare che il progetto prevede l'istituzione del registro per la restituzione delle somme depositate di cui si parlerà appresso e del bollettario a madre e figlia per la ricezione e la restituzione degli atti. L'esercizio del controllo non è più affidato ai cancellieri, neanche ai soli fini fiscali, ma al capo dell'ufficio, il quale, naturalmente, potrà avvalersi anche di altre persone di sua fiducia per l'esame dei registri prima di apporvi il visto. La complessità dei provvedimenti che regolano il trattamento economico degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati, e, d'altra parte, la natura stessa delle funzioni di tale personale, la quale sfugge facilmente a qualsiasi controllo, si prestano a continue e gravi evasioni fiscali per quanto riguarda il pagamento delle tasse dovute, l'ammontare delle indennità supplementari, il caro vita e le indennità integrative. Un controllo più sicuro s'impone perciò da parte dell'Ispettorato generale del Ministero nelle visite periodiche e straordinarie degli uffici dipendenti. Ma tanto più tale controllo riuscirà fattivo e utile, se sarà compiuto a mezzo di elementi sicuri, scelti fra gli stessi ufficiali giudiziari, poiché essi sono pratici dei servizi per quotidiana esperienza e più facilmente a conoscenza dei sistemi adottati

da tale personale per agevolare le evasioni fiscali e gli abusi.

Particolare menzione, per le innovazioni che contiene, è il capo III, diviso in quattro sezioni. Nella prima sezione, che tratta dei proventi e della percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, si è provveduto a semplificare notevolmente le voci delle tariffe ed a distinguere i proventi veri e propri dalle altre percezioni che hanno un carattere diverso da quello del corrispettivo per il servizio prestato. Costituiscono, secondo il progetto, proventi il diritto di cronologico, il diritto di copia, il diritto fisso per le notificazioni postali, il diritto di chiamata in causa, il diritto di notificazione, il diritto di redazione di verbale, il diritto di protesto, il diritto di vacanza, il diritto di assistenza. Qualche perplessità potrebbe destare l'inclusione fra i proventi del diritto fisso postale, dato che esso, come è noto, è in parte dovuto a titolo di rimborso della spesa della busta destinata a contenere l'atto da notificare, ed in parte come sostitutivo dell'indennità di trasferta. Si è tuttavia rilevato che, a prescindere dal rimborso della spesa per la busta, non rilevante, la rimanente somma può essere assimilata ai proventi piuttosto che all'indennità di trasferta, dato che l'ufficiale giudiziario non incontra, come quando va in trasferta, delle spese che gli danno diritto al rimborso. Comunque, attesa la particolarità della percezione, si è mantenuta la regola vigente circa la detraibilità di essa ai fini dell'indennità integrativa e del versamento delle soprattasse. Il diritto di chiamata di causa è stato conservato soltanto a favore degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, poiché davanti quel Supremo consesso è normale la discussione orale in tutte le cause. Occorre, d'altra parte, riservare un trattamento particolare a quei funzionari che, pur essendo addetti all'ufficio giudiziario più elevato, non partecipano del diritto alla percentuale sui crediti recuperati dall'Erario. Oltre che ai proventi, gli ufficiali giudiziari hanno diritto all'indennità di trasferta, comprensiva, per le piccole distanze, dell'attuale diritto di accesso. Retribuzione a sé stante è stata considerata la percentuale sui recuperi erariali, poiché in essa sono commisti elementi vari che la fanno insieme assimilare ad un corrispettivo per l'attività prestata, ad un premio o ad una cointeressenza. Si è stabilito che la percentuale spetta agli ufficiali giudiziari che si trovano in effettivo servizio l'ultimo giorno del mese che precede quello della riparti-

zione, e ciò per la necessità pratica di fissare un termine chiaro ed inequivocabile ai fini dell'attribuzione del diritto.

I proventi e l'indennità di trasferta sono stati congruamente aumentati tenendo anche conto delle proposte formulate dall'apposita commissione nel progetto di statizzazione. L'aumento appare giustificato, oltre che per la sentita necessità di adeguare le tariffe alla situazione monetaria, anche per ridurre al minimo l'onere delle indennità integrative a carico del bilancio dello Stato. Deve inoltre rilevarsi, in materia di proventi, che il diritto di notificazione è dovuto, secondo il progetto, per ogni copia notificata, perché ogni copia sta ad indicare la prestazione di un'attività; e che si è risolto il quesito più volte finora formulato dagli ufficiali giudiziari per conoscere se, ed in quale misura, sia dovuto il diritto di protesto quando il debitore paghi nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Il quesito è risolto in senso affermativo, in quanto è sembrato che il funzionario abbia diritto, oltre che all'indennità di trasferta, ad un corrispettivo, tenuto conto dell'attività spiegata per la formale richiesta di pagamento, per la ricezione o custodia della somma e per il versamento di essa nelle mani del creditore. Il provento è però ridotto alla metà, per non aggravare l'onere delle spese a carico del richiedente.

Il diritto di accesso, istituito col regio decreto 19 aprile 1934, n. 698, per rimborsare gli ufficiali giudiziari delle spese alle quali vanno incontro nell'ambito delle distanze inferiori ai chilometri 2,500, è stato, come sopra s'è accennato, sostituito, per tutte le distanze, dall'indennità di trasferta, che rende meglio il concetto di rimborso di spese. Tale indennità è fissata in misura diversa per gli atti di notificazione e per quelli che importano la redazione di un verbale, per i seguenti motivi. La misura stabilita per gli atti di notificazione non sarebbe di per sé stessa sufficiente a coprire le spese vive erogate per l'uso dei mezzi di trasporto ed il logorio degli indumenti; ma può ritenersi che lo sia se si considera che nella grande maggioranza dei casi l'ufficiale giudiziario procede a notificazione di più atti nella stessa zona, nell'interesse di persone diverse. Questa eventualità non si verifica invece di solito per gli atti di esecuzione ed, in genere, per quelli che importano la redazione di un verbale; per cui appare opportuno elevare per queste prestazioni la misura delle somme dovute a titolo di indennità di trasferta, in modo da garantire il rimborso delle spese vive e,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nello stesso tempo, indurre l'ufficiale giudiziario ad eseguire con maggiore sollecitudine gli atti richiesti dalle parti.

Nella seconda sezione sono comprese le norme innovative sulla ripartizione dei diritti e delle indennità. Alla base delle innovazioni sta il principio che occorre perequare, nei limiti massimi consentiti dalla struttura dell'ordinamento attuale, i vantaggi economici fra gli ufficiali giudiziari. In particolare, non si poteva ignorare in una riforma, sia pure parziale, dell'ordinamento che una delle principali cause del malcontento che serpeggia nella categoria degli ufficiali giudiziari è costituita dalla notevole disparità di trattamento che si nota fra gli addetti ai vari uffici giudiziari di uno stesso centro, anche in dipendenza di una più o meno lecita attività accaparratrice da parte di alcuni. È stata anzitutto riprodotta la disposizione del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 522, sull'obbligatorietà della cassa unica, dato che sono concordemente ammessi i vantaggi che derivano dall'organizzazione tecnico-amministrativa connessa all'amministrazione unica. In secondo luogo si è resa obbligatoria la ripartizione in quote eguali, fra gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, dei proventi e della percentuale sui ricuperi. L'articolo 103 del vigente testo organico stabilisce criteri diversi per la ripartizione, ma lascia facoltà agli ufficiali giudiziari di discostarsi dai criteri legali previa deliberazione da adottarsi nel dicembre dell'anno precedente ad unanimità di voti. Avvalendosi appunto di tale facoltà, gli ufficiali giudiziari di molti centri hanno deciso di ripartire in quote eguali i proventi messi in comunione, e ciò è sintomo evidente che il trattamento di parità corrisponde ad esigenze pratiche e serve ad assicurare tranquillità e regolarità nel funzionamento dei servizi. Ma il progetto, come s'è accennato, propone la realizzazione di una più perfetta giustizia distributiva, da attuarsi con la ripartizione in quote eguali dei proventi e della percentuale sui ricuperi, fra tutti gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici della stessa sede. Questa uniformità di trattamento serve, come s'è detto, ad eliminare motivi di aspra tensione e ad evitare che a funzionari addetti ad uffici superiori derivino svantaggi piuttosto che benefici dalla loro posizione più elevata.

Con l'articolo 129 vengono fissati i nuovi limiti per l'acquisizione del diritto all'indennità integrativa. La norma si propone di raggiungere due obiettivi: quello di migliorare le condizioni economiche degli uffi-

ciali giudiziari e quello di stabilire un parallelismo fra il trattamento dei funzionari predetti ed il trattamento degli impiegati dello Stato. L'aumento della retribuzione minima appare indifferibile, poiché gli attuali minimi garantiti non sono assolutamente sufficienti per assicurare a molti ufficiali giudiziari addetti ad uffici di scarsa importanza la soddisfazione dei bisogni elementari della vita; ed è facile dedurre che questa anomala situazione determina spesso l'insorgere di compromessi illeciti e quanto mai dannosi per l'Amministrazione della giustizia. Parimenti necessario s'appalesa l'agganciamento della situazione economica degli ufficiali giudiziari a quella degli impiegati dello Stato; e ciò non soltanto perché è opportuno predisporre, come s'è accennato all'inizio della presente relazione, le condizioni necessarie per il futuro inquadramento degli ufficiali giudiziari in un ruolo organico statale, ma anche perché la persistente instabilità della vita economica consiglia di prescegliere un sistema capace di ridurre al minimo le necessità di ritocchi periodici dell'ordinamento.

La procedura della liquidazione dell'indennità integrativa è rimasta nel progetto sostanzialmente immutata; è sembrato però opportuno colmare una lacuna del testo organico circa l'indennità spettante all'ufficiale giudiziario che presti contemporaneo servizio in più uffici. La legge organica prevede infatti soltanto l'ipotesi che l'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio lasci per il tempo della applicazione quello cui era addetto; mentre nell'articolo 131 dello schema è contemplata l'altra ipotesi, che spesso si verifica, della prestazione contemporanea di servizio in più uffici, ed è risolto il dubbio nel senso che occorra aver riguardo ai proventi percepiti nell'ufficio in cui sono maggiori, al fine di stabilire se l'indennità sia o non dovuta. Si è voluto con ciò evitare che lo Stato sia costretto a corrispondere l'indennità integrativa ad un ufficiale giudiziario che con i proventi dell'ufficio cui è addetto non abbia raggiunto il minimo garantito, pur avendolo raggiunta coi proventi percepiti complessivamente nei due o più uffici nei quali presta servizio.

Un'apposita sezione del capo III, la quarta, racchiude le norme relative alle richieste delle parti e ai depositi, nonché agli anticipi che lo Stato, i Comuni e le Province devono corrispondere all'ufficiale giudiziario in materia civile, amministrativa e penale. Merita breve cenno la disposizione dell'articolo 139, che

concerne la restituzione delle somme ricevute in deposito dall'ufficiale giudiziario per l'eventuale invio della raccomandate di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile, e la devoluzione, dopo un congruo termine, delle somme stesse all'erario. La disposizione persegue, come è evidente, un duplice scopo: di evitare abusi da parte degli ufficiali giudiziari, molti dei quali hanno contratto l'abitudine di richiedere in ogni caso il deposito e di farlo proprio, se non utilizzato e non richiesto in restituzione; e di assicurare un sensibile vantaggio all'erario dello Stato.

Il capo IV contiene le disposizioni tributarie e consta di sei articoli che sono il risultato del coordinamento di talune disposizioni della legge organica, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, del regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, e del regio decreto 19 aprile 1934, n. 698. Sono state mantenute, nell'interesse dello Stato, le tasse e le soprattasse erariali attualmente a carico degli ufficiali giudiziari e delle parti.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, stabiliva un trattamento di favore per le percezioni derivanti da atti di protesto, ai fini dell'applicazione della soprattassa erariale. Non si è ravvisata la necessità di conservare la disposizione particolare, poichè non è sembrato di dover ritenere che l'erogazione delle spese occorrenti per disimpegnare il servizio dei protesti sia maggiore di quelle detraibili per il calcolo della soprattassa.

4. — Nella parte terza del progetto sono state inserite, oltre ad alcune disposizioni sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, che riproducono norme vigenti, disposizioni transitorie, che non richiedono particolare menzione, e le norme che regolano l'ordinamento ed il servizio degli aiutanti. Di queste ultime norme occorre brevemente parlare.

La soluzione adottata dal progetto per la sistemazione dei commessi è basata sul presupposto che questi ausiliari dell'Amministrazione della giustizia debbano gradualmente scomparire, così come s'era proposto il legislatore dettando il disposto dell'articolo 14, capoverso, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che è così formulato: « È mantenuta in via temporanea, fino a che non sia raggiunto un numero di ufficiali giudiziari sufficienti ai bisogni del servizio, la facoltà concessa agli stessi ufficiali giudiziari di avvalersi dell'opera dei commessi per la notificazione degli atti. Tale facoltà verrà a cessare nel giorno che, per ciascun ufficio giudiziario, sarà sta-

bilito dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto ».

L'attuazione di questo programma non avrà ripercussioni dannose: perchè nel frattempo saranno coperti i posti attualmente vacanti di ufficiale giudiziario, per effetto di concorsi in atto e di quelli che saranno sistematicamente banditi in futuro; perchè le autorità giudiziarie, man mano che le esigenze del servizio lo richiederanno, si avvarranno sempre più delle facoltà di servirsi della polizia giudiziaria per le notificazioni nel campo penale; perchè infine è presumibile che l'auspicata riforma del servizio delle notificazioni postali, della quale si è parlato più sopra, venga realizzata su basi tali da semplificare e ridurre notevolmente il lavoro attualmente affidato agli ufficiali giudiziari.

Stabilite queste premesse, occorre risolvere il problema della sistemazione dei commessi in servizio. Poiché la maggioranza di essi esercitano da molti anni le funzioni sarebbe palesemente iniquo estrometterli dal servizio e privarli di quegli emolumenti sulla percezione dei quali hanno forse costruito il programma della loro vita. D'altra parte, la posizione attuale appare insostenibile, sia perchè costituisce motivo di continua tensione, e quindi disordine, fra gli ufficiali giudiziari ed i commessi, sia perchè, come s'è accennato in principio, determina conseguenze anomale anche sotto l'aspetto giuridico. I commessi sono impiegati privati e tuttavia esercitano una pubblica funzione; la responsabilità delle loro prestazioni era, prima della legge 3 giugno 1949, n. 331, della quale si parlerà appresso, formalmente addossata agli ufficiali giudiziari a nome dei quali agivano, ma praticamente essi lavoravano, anche prima della citata legge, specialmente negli uffici più importanti, in un regime di autonomia, ed il frazionamento della responsabilità non conferiva certo serietà al delicato servizio delle notificazioni. Comunque nel passato la dipendenza economica dei commessi dagli ufficiali giudiziari poteva fino ad un certo punto garantire la regolarità del servizio, poichè i commessi conservavano il senso della subordinazione e della disciplina; ma successivamente, quando l'onere del mantenimento dei commessi venne assunto quasi interamente dallo Stato, i commessi medesimi si ritennero oggetto di sfruttamento da parte degli ufficiali giudiziari che, pur andando incontro ad un minimo sacrificio finanziario, introitavano i diritti e le indennità inerenti agli atti compiuti dai loro dipendenti. Ne derivavano conti-

nue agitazioni dirette ad ottenere che almeno una parte di questi emolumenti fosse devoluta a vantaggio di coloro che materialmente eseguivano le notificazioni. Tutto ciò era naturalmente causa di disaccordo e di rilassamento del senso di responsabilità, con quanto danno per l'Amministrazione della giustizia è facile immaginare. La situazione non migliorò, ma, sotto certi aspetti, peggiorò dopo l'emanazione della citata legge 3 giugno 1949, n. 331, che riconobbe il diritto dei commessi alle indennità di trasferta e di accesso. L'innovazione fu infatti causa di continui dissidi tra le due categorie, dato il contrasto fra la autonomia dei commessi, ormai ufficialmente riconosciuta, ed aggravata dai riflessi di carattere economico, e la persistenza del vincolo di subordinazione che tuttora li lega ai loro datori di lavoro.

Tenendo presenti le suesposte considerazioni, il progetto propone lo sganciamento totale dei commessi dagli ufficiali giudiziari e l'attribuzione ai medesimi della qualifica di ausiliari dell'ordine giudiziario. I commessi, che assumono la denominazione di aiutanti ufficiali giudiziari, dovranno espletare le loro mansioni, limitate alla notificazione degli atti, ai lavori interni ed all'assistenza alle udienze, in forma del tutto autonoma, ed essere retribuiti in via principale con i proventi e le indennità inerenti agli atti che compiono, nonché con un terzo della percentuale sui crediti recuperati; ed in via sussidiaria

con una indennità integrativa destinata a coprire la differenza fra l'importo dei proventi e l'ammontare dello stipendio iniziale degli impiegati dello Stato di grado XIII.

Si è stabilito inoltre di attribuire agli aiutanti la terza parte delle somme recuperate spettanti agli ufficiali giudiziari, poiché è sembrato questo il criterio di ripartizione più equa, essendo assai arduo determinare esattamente le rispettive spettanze degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti in ordine agli atti sui quali è caduta la riscossione tardiva.

L'assimilazione degli aiutanti agli impiegati di grado XIII non può generare incertezze, poiché è indubitato che le funzioni degli aiutanti medesimi non rientrano nella semplice attività del subalterno, il quale si occupa soltanto dei servizi di custodia e di pulizia dei locali. Né, a tale proposito, si può trascurare dal rilevare che in taluni casi all'aiutante sono addirittura demandate le funzioni dell'ufficiale giudiziario, quando cioè è chiamato a sostituire quest'ultimo perché mancante o impedito.

Tralasciando dal soffermare l'indagine sulle singole disposizioni concernenti il servizio degli aiutanti, può genericamente rilevarsi che tali norme ripetono in via analogica quelle dettate per gli ufficiali giudiziari o fanno richiamo ad esse, in quanto applicabili.

L'applicazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario.